

Relazioni Sindacali nel Settore del Credito

**Raccolta delle principali
disposizioni legislative
e degli accordi nazionali**

Indice

Premessa	5
Leggi	
• 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento	11
• 12 giugno 1990, n. 146 - Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali	27
• D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (articoli estratti)	45
Accordi nazionali	
• Accordo in materia di libertà sindacali del 25 novembre 2015	57
• Accordo sull'esercizio del diritto di sciopero del 23 gennaio 2001	78
• Dichiarazione delle OO.SS. in calce all'Accordo del 23 gennaio 2001	83
• Commissione per l'esperimento del tentativo preventivo di conciliazione (art. 4 dell'Accordo 23 gennaio 2001)	84
• Accordo in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del 4 febbraio 2016	87
• Verbale di riunione in tema di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del 16 marzo 2016	94
CCNL 31 marzo 2015 (articoli estratti)	95

Premessa

Il 25 novembre 2015 si è concluso il negoziato per il rinnovo dell'accordo nazionale che disciplina le libertà sindacali nelle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

Il traguardo raggiunto è di particolare importanza se si considera che il settore registra un elevato tasso di sindacalizzazione nel panorama dei compatti produttivi nazionali e internazionali: tre lavoratori dipendenti su quattro sono infatti iscritti a una delle Organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Questo fattore, associato alla peculiare morfologia delle imprese che operano nel settore, caratterizzata dalla capillare presenza di articolazioni sul territorio (direzioni, succursali, uffici, centri elaborazioni, ecc.), ha da sempre generato un'attenzione particolare di ABI e delle Organizzazioni sindacali per regolamentare questa materia.

Già all'indomani dello Statuto dei Lavoratori iniziarono, infatti, i lavori che portarono alla definizione prima delle agibilità sindacali all'interno delle aziende e delle regole per lo svolgimento delle assemblee del personale, nel giugno 1970, poi delle prerogative per i dirigenti sindacali nazionali e/o di strutture periferiche, nel novembre del 1975.

Successivamente, nel 1984, nel 1996, nel 2003 e, ancora, nel 2010, l'articolata normativa è stata adeguata per tenere conto dei cambiamenti che hanno interessato l'attività delle imprese creditizie, l'organizzazione del lavoro e, ovviamente, lo stesso svolgersi delle relazioni sindacali.

In particolare, ad esempio, nel gennaio del 1984 le Parti raggiunsero uno specifico accordo sulle assemblee del personale con il quale vennero, tra l'altro, definite idonee soluzioni per lo svolgimento delle assemblee stesse coerenti con l'entrata in vigore della norma contrattuale sulla apertura pomeridiana degli sportelli bancari.

Nel dicembre dello stesso anno venne siglata una intesa che rivedeva complessivamente la disciplina sui permessi e il trattamento per i dirigenti sindacali nazionali e di strutture periferiche territoriali.

Il 10 luglio 1996 si chiuse, poi, una lunga trattativa avviata a seguito della disdetta da parte dell'Associazione del menzionato accordo del dicembre 1984, finalizzata a ridurre gli oneri a carico delle aziende per quel che atteneva ai permessi per i dirigenti territoriali; l'accordo fu raggiunto dopo

un intervento del Ministro del lavoro sulla complessiva situazione sindacale dell'epoca, caratterizzata dall'esigenza di definire il rinnovo della parte economica del contratto collettivo nazionale di lavoro, la materia degli inquadramenti, la disciplina sugli orari di lavoro, quella sulla salute e sicurezza dei lavoratori e sull'occupazione.

L'intesa del 1996 venne rinnovata nel 2003. Nell'occasione fu realizzata una razionalizzazione complessiva del sistema, adeguando gli accordi di settore all'evoluzione organizzativa ormai connotata anche dalla presenza dei gruppi bancari. Con il medesimo accordo, inoltre, al fine di migliorare il monitoraggio dell'utilizzo dei permessi per i dirigenti nazionali e di strutture periferiche territoriali, fu realizzata l'informatizzazione della gestione degli stessi (Programma e-cedole).

L'introduzione di tale strumento informatico, gestito dall'Associazione, ha garantito una velocizzazione del flusso delle informazioni tra i soggetti coinvolti e generato benefici quanto alla certezza applicativa dell'accordo stesso.

Un nuovo accordo in materia di libertà sindacali venne sottoscritto il 7 luglio 2010. Con tale intesa, che costituì anche una prima fase del percorso del rinnovo del contratto nazionale, si colse l'obiettivo di riconoscere in maggior misura rispetto al passato il grado di rappresentatività di ciascun sindacato. Per la prima volta furono anche posti limiti al numero di dirigenti territoriali nominabili dai Sindacati e vennero definiti nuovi criteri per la composizione delle delegazioni sindacali a livello di gruppo.

Anche l'accordo dello scorso 25 novembre sulle libertà sindacali presenta soluzioni innovative.

Anzitutto, a riprova della responsabilità dei negoziatori che lo hanno poi sottoscritto, è stato concluso antecedentemente alla scadenza del precedente, così da consentire al settore di poter disporre – senza soluzione di continuità – di una disciplina collettiva che regolamenta i diversi aspetti delle relazioni sindacali.

Altro profilo di sicuro interesse è la revisione dei criteri di assegnazione dei permessi retribuiti in favore dei dirigenti sindacali nazionali e/o di strutture periferiche, privilegiando meccanismi più equilibrati e diversificati in funzione delle soglie di rappresentatività.

Ed è proprio quest'ultimo uno degli aspetti più qualificanti per le relazioni sindacali nel settore, poiché – nel verbale di accordo di novembre – si è già stabilito che i prossimi contratti collettivi nazionali saranno negoziati soltanto con le Organizzazioni sindacali che supereranno la soglia di rappresentatività del 5%.

Sono state inoltre individuate soluzioni che favoriscono ulteriormente l'esercizio del diritto di assemblea alla generalità dei lavoratori, consentendo la partecipazione anche ai lavoratori delle unità produttive minori e agevolando quella nelle unità produttive in cui operano succursali con orario esteso.

Grazie, dunque, alla costante evoluzione della normativa sulle relazioni sindacali, il settore annovera – al livello nazionale, di gruppo bancario e aziendale – soluzioni che altrove sono state implementate molti anni dopo e che hanno rappresentato *best practices* a cui si è ispirato lo stesso legislatore nazionale.

In tale ambito si può certamente anche iscrivere il recente accordo nazionale in tema di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il 4 febbraio 2016 è stato, infatti, sottoscritto tra ABI e Sindacati un verbale di accordo che ha profondamente innovato la precedente regolamentazione datata 1997.

Anche in questo caso la presa d'atto degli strutturali cambiamenti nel settore, oggi caratterizzato dalla dimensione del “gruppo”, ha indotto i negoziatori nazionali a razionalizzare il precedente sistema di elezione e funzionamento delle rappresentanze sindacali dei lavoratori per la sicurezza e a prevedere la possibile istituzione di una figura di indubbia novità nello scenario giuridico-sindacale esistente in materia: il rappresentante sindacale per la sicurezza di gruppo.

Considerata, dunque, la rilevanza complessiva dell’operazione posta in essere sia con il verbale di accordo del 25 novembre 2015 sulle libertà sindacali, sia con il verbale di accordo del 4 febbraio 2016 sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, abbiamo ritenuto opportuno raccogliere in un unico testo le due intese nazionali appena ricordate, le disposizioni legislative e contrattuali richiamate nelle intese stesse, nonché – infine – la regolamentazione di legge e di settore sull’esercizio del diritto di sciopero.

Giancarlo Durante
Direttore Centrale
Responsabile della Direzione
Sindacale e del Lavoro

© Copyright 2016
ABIServizi

BANCARIA EDITRICE
ABIServizi Spa
Via delle Botteghe Oscure, 4
00186 Roma
Tel. (06) 6767.391-2-3-4-5
Fax (06) 6767.397
www.bancariaeditrice.it
servizioclienti@bancariaeditrice.it

ISBN: 978-88-449-1077-8

È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano

e-mail: autorizzazioni@clearedi.org
sito web: www.clearedi.org.

Grafica e impaginazione: DOC Servizi - Roma

